



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721

Sito: www.comune.venariareale.to.it

SETTORE WELFARE

Servizio Sviluppo della Comunità

(codice CIG:)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA PER I PERIODI GIUGNO/SETTEMBRE 2016 E GIUGNO/SETTEMBRE 2017.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio di centro estivo per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con contestuale concessione di utilizzo di locali scolastici.

Il centro estivo offre ed attiva una progettualità educativa specifica a favore di minori di età compresa tra i 3-5 anni (centro estivo di scuola dell’infanzia) e indicativamente tra i 6-11 anni (centro estivo di scuola primaria). Nel servizio rivolto ai minori della scuola primaria potranno essere inseriti alunni disabili certificati frequentanti le scuole secondarie di primo grado venariesi.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione ha durata biennale e più precisamente: periodo giugno/settembre 2016 e periodo giugno/settembre 2017;

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio

Un plesso cittadino di scuola dell’infanzia (capienza max 80 bambini);

un plesso cittadino di scuola primaria (capienza max 100 bambini).

I plessi oggetto di concessione destinati al servizio di centro estivo sono in via di individuazione.

Art. 4 - Finalità, interventi e metodologie del servizio

La finalità del servizio è di offrire ai ragazzi venariesi che restano in Città durante il periodo estivo un servizio di animazione che comprenda attività ricreative, sportive, culturali ed educative.

Gli obiettivi del progetto educativo sono la valorizzazione e la conoscenza dell’ambiente e del territorio locale, la vita di gruppo e la socializzazione, il senso di responsabilità individuale e collettivo, l’integrazione nelle varie attività di tutti i partecipanti, in particolare dei soggetti disabili.

Considerata la presenza sul territorio di numerose associazioni sportive, ricreative, culturali, si invita il concessionario a coinvolgerle nella progettazione del servizio, con lo scopo di far conoscere ai bambini le diverse attività proposte dalle stesse e di favorire il consolidarsi delle esperienze associative locali e la loro messa in rete.

Il servizio deve essere svolto dal concessionario con la propria organizzazione d’impresa, a suo esclusivo rischio, e deve comprendere attività e stili educativi di seguito descritti:

- a. sostegno e sollecitazione di ogni forma di autonomia corporea, motoria, mentale, affettiva;
- b. progettazione di attività ed esperienze a partire dalle sollecitazioni del gruppo (bambini ed educatori co-costruttori del progetto educativo);
- c. ascolto e valorizzazione delle storie personali proponendo attività particolari e significative che si connettono adeguatamente alle esperienze quotidiane dei bambini;

- d. creazioni di contesti e di storie che possono costituire i fili conduttori del tempo trascorso al centro estivo;
- e. costruzione in gruppo delle attività prevedendo momenti d'incontro con i genitori;
- f. progettazione di modalità e tempi di verifica, in itinere e conclusiva, con relativa documentazione.

Art. 5 - Tempi del servizio

Periodo giugno/settembre 2016:

Centro estivo di Scuola dell'Infanzia: dal 4 luglio al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre 2016, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30;

Centro estivo di Scuola primaria: dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre 2016, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30.

Periodo giugno/settembre 2017:

Centro estivo di Scuola dell'Infanzia: dal 3 luglio al 28 luglio e dal 21 agosto al 1° settembre 2017, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30;

Centro estivo di Scuola primaria: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 21 agosto al 1° settembre 2017, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30.

Le date di inizio e fine dei centri estivi potrebbero subire variazioni.

Al fine di permettere il riordino delle aule, la sistemazione degli arredi e delle attrezzature e la sanificazione dei locali, durante la prima ed ultima settimana di attività di ciascun centro estivo, verranno concessi esclusivamente gli spazi comuni dei plessi (atrio, palestra, auditorium, refettorio e spazi esterni). Del pari, l'ultima settimana di centro estivo di scuola dell'infanzia, non saranno disponibili le brandine.

Nella prima ed ultima settimana di centro estivo di scuola primaria, e nell'ultima settimana di centro estivo di scuola dell'infanzia, essendo gli spazi a disposizione limitati, non potranno essere accolti più di trenta utenti (esclusi i disabili certificati) per la scuola primaria e di quaranta utenti (esclusi i disabili certificati) per la scuola dell'infanzia.

Prima dell'inizio di ciascun centro estivo dovranno essere dedicate due mezze giornate per il servizio di sistemazione degli arredi/attrezzature della scuole ospitanti i centri estivi, sulla base delle indicazioni che impartirà il personale scolastico.

Prima della fine di ciascun centro estivo dovrà essere effettuato il servizio di pulizia e riordino delle aule utilizzate, con risistemazione degli arredi/attrezzature, al fine di permettere la ripresa del servizio ai docenti. A fine centro estivo, e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, dovranno essere riordinati e puliti gli spazi comuni utilizzati nell'ultima settimana di centro estivo.

Per quanto riguarda le settimane di interruzione previste nel mese di agosto, il concessionario ha la facoltà di svolgere il servizio, in presenza di una richiesta ritenuta adeguata.

Art. 6 - Ammissione al servizio

L'accesso al servizio è aperto a tutti i bambini aventi i requisiti di età, sia residenti che non residenti.

L'elenco degli ammessi è formato, nel limite dei posti disponibili, in base al seguente ordine decrescente di criteri di priorità:

- a. bambini residenti con disabilità psico-fisiche attestate dai competenti servizi sanitari;
- b. bambini residenti con entrambi i genitori lavoratori (o con unico genitore lavoratore in caso di nucleo monoparentale);
- c. bambini residenti appartenenti a nucleo familiare che risulti usufruire dell'assistenza economica da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali o in possesso dei requisiti per ottenerla, in base ad apposita segnalazione del C.I.S.S.A.;
- d. bambini residenti non rientranti nei precedenti punti.

Le domande rientranti nei casi di cui ai precedenti punti a,b,c,d, saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione;

I bambini non residenti verranno ammessi solo ad esaurimento dei casi di cui alle precedenti lettere a,b,c,d, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 7 - Modalità di iscrizione e pagamento del servizio

Le iscrizioni ai Centri Estivi dovranno essere aperte per almeno 15 giorni consecutivi, nei mesi di maggio/giugno di ciascun anno. Il Comune collaborerà con il concessionario nell'informare capillarmente le famiglie, anche attraverso le scuole, e metterà a disposizione uno spazio coperto, per le iscrizioni al servizio, con giorni e orari da concordare.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il concessionario, se necessario, formulerà le graduatorie in applicazione dei criteri di cui all'articolo precedente, e ne comunicherà il risultato a tutti gli interessati.

Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione diretta delle rette di frequenza dagli utenti, sulla base del costo indicato in fase di gara, e gestire gli eventuali insoluti di pagamento (nulla potrà essere richiesto al Comune per eventuali insoluti di famiglie non paganti).

Dovrà essere garantita anche la possibilità di pagamento elettronico e /o con bonifico bancario on line.

Il concessionario dovrà prevedere modalità di pagamento non superiori a due settimane anticipate e riduzioni per secondo figlio e ulteriori.

Art. 8 - Buoni servizio, casi assistiti dai servizi sociali, inserimento bambini disabili

Il Comune riconosce annualmente alle famiglie venariesi in possesso dei requisiti economici richiesti, **uno o più buoni servizio**, di valore diverso in relazione alla situazione ISEE, per ogni bambino iscritto ai centri estivi comunali in concessione e ai centri estivi gestiti sul territorio da soggetti accreditati dal Comune. Il buono servizio è utilizzabile in ragione di uno per bambino per settimana di servizio, fino ad un massimo di quattro buoni, utilizzabili per quattro settimane. Il buono servizio è un titolo cartaceo che la famiglia provvederà a consegnare al concessionario al momento del pagamento. Al concessionario sarà fornito annualmente primo dell'inizio dei centri estivi l'elenco dei beneficiari e il numero di buoni servizio spettanti a ciascuno.

La famiglia pagherà al concessionario la differenza fra il costo settimanale del servizio e il valore del buono servizio; il concessionario rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale.

A conclusione di ogni centro estivo, o con cadenza diversa da concordarsi, il concessionario provvederà a consegnare al Comune i buoni servizio utilizzati dai beneficiari con il relativo elenco nominativo degli stessi e le rispettive settimane frequentate, al fine di ottenerne il rimborso.

Il Comune sostiene, in ragione di una percentuale che va dal 50% al 100%, il costo del servizio **per i soggetti il cui nucleo familiare usufruisca di assistenza economica da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali** ovvero sia in possesso dei requisiti per ottenerla, per un massimo di 4 settimane, sia che si rivolgano al centro estivo comunale che a quelli qualificati. Il Comune fornirà al concessionario l'elenco dei beneficiari e della percentuale di costo a carico del Comune per ciascuno. La famiglia pagherà la differenza fra il costo settimanale del servizio e la percentuale a carico del Comune, il concessionario rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale.

A conclusione di ogni centro estivo, o con cadenza diversa da concordarsi, il concessionario provvederà a consegnare al Comune l'elenco dei beneficiari iscritti con il numero delle settimane frequentate, al fine di ottenere il rimborso delle quote a carico del Comune.

A fronte dell'**inserimento concordato con il Comune di minori disabili certificati**, il Comune riconoscerà al concessionario un contributo pari a € 250,00 per ogni "settimana/bambino" effettivamente fruita (giorni complessivi di presenza del minore per settimana: non meno di quattro); il contributo viene riconosciuto per max 5 settimane. Tale importo è quantificato in relazione all'inserimento a tempo pieno di minori disabili con un rapporto educatore/bambino 1:1. Nel caso di inserimento a tempo parziale (non superiore alle 4 ore giornaliere) il contributo a settimana/bambino ammonta a € 150,00. Il Comune si riserva di mettere a disposizione del concessionario il proprio personale addetto all'assistenza all'autonomia dei bambini disabili nelle scuole. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo economico di cui sopra. Il concessionario comunicherà al Comune, prima dell'inizio dei centri estivi, i nominativi dei minori disabili iscritti e degli educatori di riferimento.

A conclusione di ogni centro estivo, o con cadenza diversa da concordarsi, il concessionario provvederà a consegnare al Comune l'elenco dei minori disabili certificati con il numero delle settimane frequentate, al fine di ottenere il rimborso del suddetto contributo.

Art. 9 - Personale del servizio

1. Le attività si svolgeranno in comunità pedagogiche autonome che non dovranno superare il numero di 100 bambini per la scuola primaria e il numero di 80 bambini per la scuola dell'infanzia; in ciascuna comunità dovrà prestare servizio:

- un coordinatore responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno biennale, debitamente documentata al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa
- un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1:8 per bambini di età inferiore ai 6 anni.
- un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1:10 per bambini di età uguale o superiore ai 6 anni.
- un numero di educatori il cui rapporto minimo ammesso è di 1:1 per bambini con disabilità certificata.

Qualora la presenza complessiva dei bambini dei due centri non superi le cento unità, è consentita la presenza di un solo coordinatore.

2. il Concessionario è tenuto ad effettuare il Servizio di Centri Estivi impiegando:

- per il personale di coordinamento: personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli
 - diploma di laurea in area umanistico-educativa
 - diploma di laurea di educatore professionale
 - diploma di laurea in scienze motorie

con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore, anche non continuativa;

- per il personale educativo: personale qualificato in possesso dei seguenti titoli: diploma di maturità, con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale anche non continuativa;
- per il personale ausiliario: personale con esperienza lavorativa nel settore.

Il concessionario dovrà garantire una formazione specifica di almeno n. 10 ore al personale educativo destinato al servizio di cui trattasi.

Il concessionario dovrà consegnare al Comune, con congruo anticipo rispetto alle date d'inizio delle attività, i curricula degli animatori e dei coordinatori impiegati nel servizio.

I curricula dovranno essere redatti in formato europeo e dovranno riportare le date di inizio e fine dei periodi nei quali è stata maturata l'esperienza lavorativa.

Art. 10 – Servizio di refezione

Il servizio di refezione andrà effettuato mediante fornitura in veicolato, da un centro di produzione pasti autorizzato ubicato indicativamente a non più di 20 minuti dal luogo di consegna.

La modalità di consegna dovrà in ogni caso garantire la perfetta conservazione dei cibi ed avvenire con attrezzature ed accorgimenti idonei al mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente e dal piano di autocontrollo aziendale, per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi e per il trasporto di alimenti deperibili da consumarsi freddi.

I pasti dovranno pertanto essere inseriti in contenitori in grado di conservare la temperatura delle pietanze calde e delle pietanze fredde sino al momento del consumo, in conformità con le vigenti norme in materia.

La produzione dei pasti dovrà rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti e dai limiti di contaminazione biologica.

Ogni pietanza deve essere preparata e cotta nella giornata destinata al consumo: non sono ammesse erogazioni di pietanze o parti di esse derivanti da preparazioni eseguite nei giorni precedenti il consumo.

Le diete speciali dovranno essere confezionate in contenitori monoporzione con chiara apposizione del cognome e del nome del bambino, in modo da permetterne la corretta identificazione da parte del personale addetto alla distribuzione del pasto.

Gli alimenti e le modalità di svolgimento del servizio di refezione dovranno soddisfare i principi contenuti nelle linee guida della Regione Piemonte “Proposte operative per la ristorazione scolastica”.

Per agevolare la composizione corretta dei menù l'ASL TO 3 (SIAN) ha elaborato un “Manuale applicativo delle Proposte operative per la ristorazione scolastica della Regione Piemonte” che contiene menù standard per la refezione scolastica e per i centri vacanza per minori.

I pasti somministrati dovranno essere conformi alle tabelle dietetiche allegate alla richiesta di autorizzazione al funzionamento quale servizio di vacanza diurno per minori, al competente servizio sanitario.

In occasione delle gite fuori sede dovrà essere fornito il pranzo al sacco. Per la composizione del pranzo al sacco dovrà essere adottato il menù tipo “pranzi al sacco per gite” formulato dall'ASL TO 3 (SIAN) che si allega al presente capitolato (allegato n. 4); si allega inoltre il fac-simile della comunicazione “sull'adozione del menù e delle tabelle dietetiche” (allegato n. 5).

Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di tutto il materiale necessario per la distribuzione e somministrazione dei pasti (tovaglie e tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posate usa e getta, materiale di pulizia e detersivi per il lavaggio di utensili, posate in acciaio, vassoi, caraffe, ecc.).

Il concessionario dovrà inoltre effettuare il servizio legato allo sporzionamento dei pasti ed al conseguente rigoverno, lavaggio e sanificazione delle stoviglie/attrezzature e dei locali sporzionamento e refettori, provvedendo altresì alla gestione differenziata dei rifiuti.

Il soggetto fornitore dei pasti dovrà essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa in materia.

Art. 11 – Oneri e obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a:

personale

- a. indicare il nominativo e il numero di telefono del Responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, sempre reperibile, cui fare riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali problematiche ed inosservanze.
- b. garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste del proprio personale (anche in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza;
- c. effettuare la sostituzione del personale che non espletò il suo servizio con professionalità e competenza;
- d. osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti e disposizioni contenute nei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria (il Comune è sollevato e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo);
- e. fornire al personale il materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di facile consumo, etc.);
- f. assicurare che il personale fornisca la massima professionalità e garantisca il rispetto dei minori, la riservatezza nei confronti di notizie personali e dati sensibili e la massima collaborazione nei confronti dei familiari;

locali

- g. utilizzare i locali in cui si svolge il servizio e gli arredi e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti ad inizio di ogni centro estivo;
- h. eseguire quotidianamente i lavori di pulizia e sanificazione;
- i. a conclusione di ogni centro estivo, riconsegnare al Comune le strutture, gli arredi e le attrezzature nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate ad inizio attività.

organizzazione

- j. fornire al Comune l'elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio.
- k. tenere un registro giornaliero delle presenze dei bambini beneficiari dei buoni servizio, assistiti dai servizi sociali e con disabilità, a disposizione per i controlli del Comune;

- l. garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e gli orari programmati e indicati nel presente capitolato;
- m. prevedere riduzioni delle tariffe per secondo figlio e ulteriori;
- n. assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il concessionario, garantendo momenti di verifica degli interventi con il responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune;
- o. garantire l'immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del servizio;
- p. fornire in quantità congrua il materiale che si rende necessario per lo svolgimento delle attività;
- q. fornire il materiale igienico sanitario per l'igiene dei bambini, il materiale e le attrezzature per la pulizia dei locali, il materiale e le attrezzature per il servizio di refezione;
- r. provvedere all'attività di cura dell'igiene personale dei bambini;
- s. provvedere alla fornitura di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita cassetta chiusa a norma di legge;
- t. provvedere ad informare capillarmente le famiglie sull'organizzazione e sull'apertura delle iscrizioni dei centri estivi di scuola primaria e dell'infanzia anche mediante manifesti/volantini;
- u. effettuare annualmente una riunione informativa con le famiglie prima dell'inizio del servizio;
- v. gestire le iscrizioni e le eventuali liste di attesa formulando la graduatoria secondo quanto prescritto dall'articolo 6 del presente capitolato;
- w. applicare eventualmente tempi di permanenza al servizio più flessibili (con rispetto di quanto sancito nel presente capitolato, con conseguente eventuale riduzione e/o aumento della retta di frequenza in misura proporzionale);
- x. fornire personale per le operazioni di sgombero e ripristino locali da arredi ed attrezzature scolastiche, all'inizio e alla fine dei centri estivi;

progetto educativo

- y. prevedere per ogni annualità: un'uscita settimanale in piscina per il centro estivo di scuola primaria; un'uscita ogni quindici giorni, in piscina, per il centro estivo di scuola dell'infanzia; i costi relativi alle uscite sono a carico del concessionario (trasporto, ingressi, istruttori);
- z. prevedere per ogni annualità almeno tre uscite lunghe (indicativamente dalle 9,00 alle 16,00, con pranzo al sacco) da effettuarsi: una nel mese di Giugno e una nel mese di Luglio per il centro estivo di scuola primaria e una nel mese di Luglio per il centro estivo di scuola dell'infanzia; tutti i costi saranno a carico del concessionario e nulla dovrà essere richiesto alle famiglie o al committente; per il centro estivo di scuola dell'infanzia, l'uscita dell'intera giornata non dovrà ricadere nelle settimane dove viene prevista l'uscita in piscina;
- aa. fornire l'occorrente per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto educativo (materiali di consumo, attrezzature, giochi) e fornire gratuitamente all'utenza i biglietti di ingresso a mostre, musei, parchi o altro;
- bb. fornire gratuitamente all'utenza tutte le attività sportive e ricreative proposte, realizzate in proprio o da altri soggetti;
- cc. fornire gratuitamente i trasporti lunghi e brevi (con autobus a noleggio e/o di linea);

adempimenti amministrativi

- dd. stipulare polizza infortuni e polizza RCT con congrui massimali, così come indicato all'art. 15 del presente capitolato;
- ee. ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 217/10.
- ff. ottemperare agli obblighi in materia di anti-corrruzione di cui alla Legge 190/2013.

Art. 12 - Autorizzazione al funzionamento

Il concessionario deve osservare le prescrizioni della Circolare del Presidente della Regione Piemonte del 28 aprile 1998 n. 5/ASS "Circolare esplicativa sull'organizzazione dei Servizi di vacanza per minori. Norme per la gestione, l'autorizzazione, la vigilanza e le rilevazioni statistiche" e le ulteriori norme in materia emanate ed emanande.

La circolare regionale, la circolare del competente servizio ASL e la relativa modulistica si possono richiedere all'indirizzo ufficioscuole@comune.venariareale.to.it.

Per i centri di vacanza per minori, gestiti senza scopo di lucro, per le finalità sociali, assistenziali, religiose o sportive, si prescinde dall'autorizzazione in quanto è prevista, dalla legge regionale n. 31/1985, una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241, come sostituito dall'art. 49 comma 4-bis della legge n. 122/2010.

Art. 13 – Valore presunto della concessione

La presente concessione ha un valore complessivo presunto di € 69.396,80 (I.V.A. esclusa) pari ad € 34.698,40 per ciascuna annualità, calcolato in base alla media degli iscritti ai centri estivi degli ultimi due anni:

numero complessivo utenti iscritti al centro estivo di scuola dell'infanzia e di scuola primaria: 110	media delle settimane frequentate: 4	prezzo max applicabile all'utente, a settimana: € 82,80 (IVA 5% compresa)
---	--------------------------------------	---

Art. 14 - Depositi cauzionali

Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata quale garanzia a corredo dell'offerta, una **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice dei Contratti, di € 1.387,94= pari al 2% del valore della concessione, che dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

a) in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato alla "Città di Venaria Reale (TO)" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale (Banca CARIGE - Agenzia di Venaria Reale, Via san Marchese n. 1, 10078 Venaria Reale - TO);

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 del Codice.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004;

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

d) essere corredate dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio;

f) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del Codice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

L'aggiudicatario del servizio, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, dovrà costituire un **deposito cauzionale definitivo** pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo del servizio affidato, al netto dell'I.V.A., secondo le modalità dettate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione può essere costituita a scelta del concorrente:

a) in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato alla "Città di Venaria Reale (TO)" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale (Banca CARIGE - Agenzia di Venaria Reale, Via san Marchese n. 1, 10078 Venaria Reale - TO);

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva. L'importo della cauzione definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza da parte dell'affidatario, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio.

Art. 15 - Garanzia assicurativa

Ogni responsabilità per danni e/o infortuni a cose e/o persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione all'espletamento del servizio di centro estivo, senza riserva ed eccezioni, a totale carico del concessionario il quale, a garanzia e copertura del relativo rischio, dovrà provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.

La richiesta di garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio, per l'intera durata contrattuale. L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa, nei termini prescritti, dovrà essere documentata all'atto della stipulazione del contratto.

Dovrà inoltre essere stipulata idonea assicurazione infortuni degli utenti senza applicazione di franchigie, con massimali minimi di: € 150.000,00 in caso di morte - € 200.000,00 in caso di invalidità permanente, compresi danni di ogni genere - € 25,00 giornaliera in caso di ricovero

ospedaliero - € 2.500,00 rimborso spese mediche - € 300,00 rimborso spese di trasporto - € 3.000,00 per protesi dentarie (€ 300,00 per ogni dente rotto) - € 300,00 per lenti ed occhiali.

Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto all'ente committente, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Art. 16 – Adempimenti connessi alla sicurezza

Il concessionario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci.

Il concessionario dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale, in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, e sulle procedure di emergenza, primo soccorso e quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Tutto il personale dovrà, prima dell'inizio del servizio, prendere conoscenza dei Piani di Emergenza ed Evacuazione adottati nei plessi scolastici sede di servizio.

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ed essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre dovrà essere dotato, nel caso in cui la mansione da svolgere lo richieda, dei dispositivi di protezione individuali necessari.

Il concessionario dovrà nominare un coordinatore incaricato di sovrintendere e coordinare le attività svolte dal proprio personale, e collaborare con il committente ed i dirigenti scolastici, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Negli ambienti di lavoro è vietato fumare e portare e utilizzare sostanze e attrezzature non espressamente autorizzate dal dirigente scolastico o dal committente.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende, per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio servizio mensa, pulizia, manutenzioni varie, ecc...), il concessionario si impegna con gli altri eventuali datori di lavoro:

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Si ritiene che i costi per la sicurezza relativi ai servizi in oggetto siano trascurabili e pertanto non vengono previsti nel presente capitolato costi connessi ai rischi da interferenze.

Art. 17 - Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara **tutti i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del Codice dei contratti**, in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 35, 36 e 37 del suddetto Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto,

si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

In analogia con quanto previsto dall'art. 46 del D.lgs 163/2006 sono causa di immediata esclusione, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione, le ipotesi previste dall'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006, quali:

1) incertezza assoluta sul contenuto, o sulla provenienza dell'offerta, offerte plurime, condizionate o in aumento;

2) la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

3) tutte le ipotesi di inosservanza di prescrizione di legge e/o previste negli atti di gara, non rimediabili per natura: quali ad esempio tardività nella presentazione dell'offerta, sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico-finanziari, partecipazione plurima dello stesso operatore, in forma singola o associata/consorzata;

- nonché i casi di omesso rimedio alle irregolarità essenziali.

Sono invece sanabili mediante il soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riferite agli adempimenti di cui agli articoli da 38 a 45, nonché degli articoli 36, 37, 49 e 75 del D.Lgs. 163/2006, e ad ogni altra ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura.

A tal fine, la stazione appaltante procederà assegnando al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Trascorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla gara. Il concorrente è escluso dalla gara anche in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti.

L'irregolarità essenziale dà luogo all'obbligo del pagamento da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La suddetta sanzione pecuniaria, stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara, è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni ritenute, sulla base delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, irregolarità essenziali.

Il pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali, potrà avvenire mediante l'escussione della cauzione, oppure, se il concorrente nel frattempo dovesse risultare aggiudicatario, la stazione appaltante potrà decidere di trattenere la somma dovuta dal primo pagamento utile. E' possibile anche il pagamento diretto della sanzione da parte del concorrente.

Sono considerate irregolarità non essenziali quelle previste dall'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, quelle relative ad inadempimenti/omissioni nei confronti dei quali la stazione appaltante può provvedere autonomamente al loro riscontro, oppure quelle che per orientamento giurisprudenziale non sono state riconosciute causa di esclusione. Esse non sono soggette all'obbligo di regolarizzazione, salvo che la stazione appaltante non valuti opportuno acquisire il dato mancante, restando comunque in ogni caso esclusa l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.

I soggetti partecipanti alla procedura di gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, pena l'esclusione dalla gara:

Requisiti di carattere generale:

1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del Codice dei contratti;

2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;

3 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

4 non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti;

Requisiti di idoneità professionale:

5 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

In caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative si richiede l'iscrizione per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004, specificando numero e data di iscrizione, e/o iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali della regione di appartenenza, specificando Sezione, numero e data di iscrizione e i dati dell'attestazione di regolare revisione annuale.

Requisiti di carattere economico-finanziario:

6 la solidità economica e finanziaria dev'essere dimostrata dalla dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente sia il fatturato globale d'impresa che l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2015-2014-2013).

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo:

7 l'esperienza nei servizi oggetto di gara dev'essere dimostrata mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che dovrà contenere l'elenco dei servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni e svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente, di importo complessivo annuo pari o superiore all'importo di € 34.698,40= con l'indicazione dei periodi di svolgimento dei servizi, dei relativi importi e dei committenti/destinatari.

In fase successiva, per la verifica delle autodichiarazioni prodotte dai partecipanti, tali requisiti dovranno essere comprovati mediante presentazione di certificazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni pubbliche o enti o altri soggetti committenti o destinatari dei servizi.

ATTENZIONE: in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori/impresе (RTI) o di consorzio ordinario, i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario devono essere posseduti da ciascun operatore/impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; il requisito di capacità tecnico professionale può essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso e dev'essere posseduto in misura prevalente dall'impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito) e, per la restante parte, dev'essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, in misura tale da ricoprire il 100% del requisito richiesto.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economico-finanziario devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici del servizio; il requisito di capacità tecnico professionale dev'essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 18 - Modalità di presentazione delle offerte

Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno inviare un plico contenente tutti i documenti di gara sotto elencati, all'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale, sito in Piazza Martiri della libertà n. 1 - 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine di ora e data indicato nella lettera d'invito. Si rende noto che l'Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: Lunedì e Giovedì dalle ore 8.30

alle ore 17.45; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.45. Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altre recapitate nei termini, non saranno ammesse alla gara.

Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni della lettera d'invito e del presente capitolato saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e **dovrà riportare all'esterno la dicitura "contiene offerta per il servizio di centro estivo comunale Giugno/Settembre 2016 - 2017"** e dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune per mezzo del Servizio Postale di Stato o Agenzia di recapito o in auto-prestazione; il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente.

Il plico, pena esclusione dalla gara, dovrà contenere:

1 istanza di partecipazione alla gara, in bollo, con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona munita dei necessari poteri di firma, secondo la modulistica predisposta (Allegato n. 1 del capitolato), che dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. I soggetti esenti da bollo dovranno allegare apposita dichiarazione d'esenzione; **nella dichiarazione sostitutiva** (come da modello Allegato n. 1 del capitolato) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., **il concorrente dovrà:**

a) attestare, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del Codice, così come riportate nell'allegato n. 1 del capitolato, nei punti da a.1) a a.13);

b) dichiarare che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiarare di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) **dichiarare** di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

d) indicare l'iscrizione all'apposito Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

In caso di cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative si richiede l'iscrizione per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004, specificando numero e data di iscrizione, e/o iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali della regione di appartenenza, specificando Sezione, numero e data di iscrizione e i dati dell'attestazione di regolare revisione annuale.

e) dichiarare, a dimostrazione della capacità tecnico-professionale, di aver svolto negli ultimi tre anni servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di gara, prestati e svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente, di importo complessivo annuo pari o superiore ad € 34.698,40=, **ed allegare** l'elenco di tali servizi con l'indicazione dei periodi di svolgimento, dei relativi importi e dei committenti/destinatari.

f) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato, nella lettera d'invito e nelle risposte ai quesiti;

g) dichiarare di rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore competente e gli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e di applicare a favore dei dipendenti, ed in caso di cooperative anche a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L.;

h) dichiarare di possedere, o impegnarsi a stipulare, polizze assicurative che garantiscano congrua copertura per eventuali danni che potrebbero verificarsi a terzi o ai propri dipendenti;

i) dichiarare di assumere l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;

j) dichiarare di assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;

k) dichiarare di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

l) dichiarare di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

m) dichiarare di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto;

n) indicare il domicilio eletto, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e la PEC, il cui utilizzo si autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

o) indicare le posizioni INPS e INAIL;

p) dichiarare di provvedere in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, tutte le informazioni relative ai c/c bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, complete dei dati delle persone delegate ad operare sugli stessi, in ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

q) attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

r) (scegliere tra le due seguenti opzioni):

opzione 1- **dichiarare di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

opzione 2 - **dichiarare di non autorizzare** l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

2 **dichiarazione attestante il possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica**

di cui all'art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., concernente sia il fatturato globale

d'impresa che l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre

esercizi;

3 **ricevuta comprovante il deposito cauzionale provvisorio di € 1.387,94=** secondo le modalità

fissate dall'articolo 14 del presente capitolato. L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, solo per gli operatori economici che possiedono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, così come specificato dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006; a tal fine i concorrenti dovranno allegare, in originale o in copia conforme all'originale, la certificazione del sistema di qualità;

4 una copia del “Codice etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori del Comune di Venaria Reale” (allegato n. 3), che dovrà essere timbrata, datata e firmata per presa visione, dal soggetto concorrente;

5 offerta tecnica, inserita in una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, **riportante la dicitura “contiene offerta tecnica”, composta dal progetto educativo del centro estivo che dovrà svilupparsi nel corso delle due annualità.** Il progetto educativo dovrà essere diviso per centro estivo di scuola dell'infanzia e centro estivo di scuola primaria e dovrà includere in modo organico tutti i punti che saranno oggetto di valutazione.

Al progetto educativo dovrà essere allegato il programma del corso di formazione per gli educatori, da tenersi prima dell'inizio del servizio. Per quanto attiene il programma delle gite si richiede la programmazione della prima annualità (giugno/settembre 2016) mentre per l'estate 2017 si richiede un programma indicativo che potrà essere rimodulato entro il mese di maggio 2017 previa approvazione dell'ente.

Il progetto educativo dovrà essere redatto su **max 18** cartelle dattiloscritte in formato A4, ciascuna contenente un numero di righe non superiore a 40.

6 offerta economica, inserita in una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, **riportante la dicitura “contiene offerta economica”,** che dovrà essere redatta, sull'apposita scheda (allegato n. 2). L'offerta dovrà essere firmata per esteso, con firma leggibile, dal Legale Rappresentante dell'impresa o da persona munita dei necessari poteri di firma e dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto al ribasso rispetto al prezzo massimo praticabile di cui all'art. 19 “criteri di valutazione delle offerte”. Non sono ammesse offerte in aumento o con ribasso pari a zero, o anomale o contenenti riserve. Tutte le offerte dovranno avere validità per almeno 180 giorni dalla data della loro presentazione. Nella stessa busta, congiuntamente all'offerta economica, dovrà essere inserito un **piano finanziario** a riprova della sostenibilità dei prezzi proposti. Nel Piano finanziario dovranno essere inseriti anche i costi relativi alla sicurezza. Il prezzo offerto si intende fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

7 (nel caso di consorzi) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) **mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti): **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;

c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Per i consorzi, le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al precedente punto **I**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le attestazioni di cui alle lettere a) punti 2 e 3 e b), di cui al precedente punto **I**, così come riportate nell'allegato n. 1 del capitolato e più precisamente nei punti a.2), a.3) e b), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

L'attestazione di cui alla lettera a) punto 3 di cui al precedente punto **I**, così come riportata nell'allegato n. 1 del capitolato e più precisamente nel punto a.3), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

L'attestazione deve essere resa anche dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (in attesa della decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessato nella carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, disponibili sul sito internet www.comune.venariareale.to.it nella cartella bandi e appalti, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Art. 19 - Criteri di valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo i sotto elencati criteri di valutazione:

- **offerta tecnica** (progetti educativi) **massimo 60 punti;**
- **offerta economica** (prezzo offerto all'utenza) **massimo 40 punti;**

OFFERTA TECNICA: 60 PUNTI

All'offerta tecnica per il servizio di centro estivo di scuola dell'infanzia e primaria, il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 60, calcolato secondo il seguente schema:

CRITERI	PUNTEGGIO
Modalità di organizzazione della settimana tipo e della giornata tipo	da 0 a 4 punti
Qualità della attività educative proposte	da 0 a 4 punti
Qualità delle attività sportive proposte	da 0 a 4 punti
Qualità delle attività laboratoriali proposte	da 0 a 4 punti
Qualità delle gite proposte	da 0 a 8 punti
Modalità di pubblicizzazione delle attività e di comunicazione con le famiglie	da 0 a 4 punti
Modalità di rapporto con le famiglie per la verifica di bisogni specifici e la misurazione dell'efficacia del progetto e della soddisfazione degli utenti	da 0 a 3 punti
Modalità organizzative di raccolta delle iscrizioni e dei pagamenti	da 0 a 4 punti
Interventi specifici rivolti a bambini disabili o disagiati	da 0 a 6 punti
Attrezzature e materiali messi a disposizione degli utenti	da 0 a 7 punti
Originalità ed innovatività del progetto	da 0 a 6 punti
Coinvolgimento nelle attività delle risorse locali, inteso come esplicitazione documentata del complesso delle sinergie espresse in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (dovranno essere allegate al progetto educativo le dichiarazioni d'impegno delle associazioni coinvolte nelle attività dei centri estivi)	da 0 a 6 punti

OFFERTA ECONOMICA: 40 punti

A pena di esclusione, l'offerta economica per il centro estivo (infanzia e primaria) non potrà essere superiore o pari a € 78,86 settimanali (IVA esclusa).

L'attribuzione del punteggio avverrà con metodo inversamente proporzionale al prezzo offerto.

Al **prezzo settimanale di centro estivo più basso** verranno assegnati **40 punti**; agli altri prezzi saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali determinati secondo il seguente calcolo: $P = (A \times 40) : B$ (ove P = punteggio assegnato; A = prezzo più basso offerto; B = prezzo offerto).

Art. 20 – Procedure di aggiudicazione

Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata con determinazione del Dirigente del Servizio, successiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, alle ore _____ del giorno _____ presso un locale sito in Via Goito n. 4 a Venaria Reale, con l'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara; saranno ammessi alla seduta i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. Si procederà successivamente all'apertura delle buste contenenti le offerte progettuali per la verifica del loro contenuto. Di seguito, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche.

A ciascun concorrente verrà comunicata a mezzo fax o e-mail la data e l'ora della seduta pubblica nella quale saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche, con l'assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria.

Il Presidente della commissione potrà chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire o giustificare i contenuti dell'offerta, e di completare/integrare la documentazione presentata con altra idonea.

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta cui sarà attribuito il punteggio cumulativo (offerta tecnica + economica) più alto, ed all'approvazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio relativo all'offerta tecnica più elevato. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria vincherà l'offerente per un periodo massimo di 180 gg. dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, mentre vincherà l'Amministrazione comunale dal momento in cui risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e l'avvenuta stipula delle polizze assicurative.

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante.

Il contratto sarà formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, e sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

E' facoltà della stazione appaltante:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice;
- non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
- recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso di giorni 60, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni.

Nei suddetti casi, l'aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 21 – Comunicazioni e richiesta di eventuali chiarimenti - responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo welfarevenariareale@pec.it diversamente, l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

E' possibile ottenere eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail welfarevenariareale@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve tempo possibile e fino al giorno _____. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà in forma anonima il testo delle richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni con la relativa risposta, sul sito internet www.comune.venariareale.to.it, nella cartella Bandi appalti e concorsi.

Nessun altro tipo di risposta verrà fornito ai richiedenti. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare periodicamente il sito istituzionale, poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono legge speciale della presente procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Mara Rossero, dirigente del Settore Welfare, telefono 011/4072402, e-mail: m.rossero@comune.venariareale.to.it.

Art. 22 – Oneri e obblighi a carico del Comune

Per il centro estivo il Comune metterà a disposizione del concessionario i locali di un plesso di scuola dell'infanzia e di un plesso di scuola primaria.

Le relative utenze (luce, acqua, gas), per il periodo di effettuazione dei centri estivi sono a carico del Comune.

In applicazione della Legge n. 190/2012 e sue norme di attuazione, il Comune ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014, il "Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrato con il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, per il periodo 2013/2016".

Il Comune, nel rispetto delle normative sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, è tenuto all'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto Piano.

Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 19/12/2013, modificata con successiva deliberazione n. 12 del 28/01/2016, ha adottato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Sul sito dell'Ente www.comune.venariareale.to.it nel canale "Amministrazione trasparente" alla voce "disposizioni generali" sono stati pubblicati e sono visionabili: il "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2013/2016" e il "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2016". Nello stesso canale, alla voce "Atti generali" è stato pubblicato ed è visionabile il "Codice di comportamento dei dipendenti".

Art. 23 – Liquidazione spettanze

Trattandosi di affidamento in concessione, il concessionario assume il rischio d'impresa relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo.

Il Comune liquiderà al concessionario, dietro presentazione di regolare nota spese corredata dall'elenco dei beneficiari che hanno frequentato i centri estivi e dai buoni servizio utilizzati, i seguenti contributi: la somma complessiva dovuta per i "buoni servizio" utilizzati dagli utenti; la somma a carico del Comune per la frequenza degli utenti assistiti dal Consorzio Socio Assistenziale; la somma per l'inserimento concordato con il Comune di bambini disabili certificati, con rapporto educatore/bambini di 1/1 .

La fatturazione avverrà in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/4/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

L'Ente effettuerà il pagamento entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio e della regolarità contributiva e assicurativa, compatibilmente con la propria situazione di cassa e a condizione che il D.U.R.C. dell'appaltatore risulti regolare. Il pagamento sarà eseguito con accredito sul c/c bancario o postale dedicato, che dovrà essere comunicato al Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 24 - Verifiche e controlli

Il Comune si riserva, con personale proprio, di verificare la regolarità dell'esecuzione del servizio e di eseguire sopralluoghi ed accertamenti.

Art. 25- Cessione del contratto e subappalto

A pena di nullità, il contratto che si andrà a stipulare non sarà cedibile a terzi, sia in tutto che in parte, e non sarà ammesso il subappalto.

Art. 26 - Penalità e risoluzione del contratto

Il concessionario, qualora violi o comunque non attenda agli obblighi e prescrizioni risultanti dal presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penale pari al costo del servizio complessivo (relativo a tutti gli utenti del centro estivo) reso nel giorno dell'inadempienza. Per l'applicazione del

presente comma si fa riferimento a tutti gli oneri e obblighi del concessionario contenuti nel presente capitolato, ed in particolare all'art. 11.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata via fax e/o e-mail.

Il mancato pagamento della penale comporta risoluzione del contratto.

Nel caso dovessero verificarsi tre segnalazioni di inadempienza, regolarmente contestate, con conseguente applicazione di penalità, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e a nuova aggiudicazione della concessione ad altra ditta, previo incameramento della cauzione e fatta salva ogni ulteriore azione per risarcimento di danni maggiori.

Sono causa immediata di risoluzione del contratto:

- a. l'abbandono della concessione (per abbandono della concessione si intende anche il non espletamento del servizio per una intera giornata senza giustificato motivo);
- b. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio;
- c. un contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del proprio personale adibito al servizio;
- d. l'inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- e. qualora il concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- f. la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
- g. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile, ai sensi di legge, la prosecuzione della concessione;
- h. la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 217/10;
- i. la violazione degli obblighi in materia di anti-corrruzione di cui alla Legge 190/2013.

Art. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto che verrà stipulato tra il Comune ed il concessionario sarà competente il Foro di Ivrea.

Art. 28 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Venaria Reale, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria, finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Ente. Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria Reale.